COMUNE DI PORPETTO PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

(D.LGS. 15/12/1997 N. 446, ART. 52)

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 Determinazione canoni, prezzi, tariffe
- Art. 3 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 4 Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 5 Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 Modalità di pagamento
- Art. 7 Attività di riscontro
- Art. 8 Omissione e ritardo dei pagamenti di somme non aventi natura tributaria
- Art. 9 Attività di accertamento e irrogazione sanzioni di entrate aventi natura tributaria
- Art. 10 Tutela giudiziaria
- Art. 11 Autotutela
- Art. 12 Dilazioni di pagamento
- Art. 13 Forme di riscossione volontaria
- Art. 14 Forme di riscossione coattiva
- Art. 15 Procedure
- Art. 16 Esonero dalle procedure
- Art. 17 Accertamento con adesione
- Art. 18 Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed è finalizzato ad assicurare la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità, trasparenza e semplificazione.
- 2. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle previste nel Regolamento comunale di contabilità.
- 3. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art. 2 – Determinazione canoni, prezzi e tariffe

- 1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazione del Consiglio comunale ove trattasi di istituzione o ove ciò è sancito da specifica norma di legge e con deliberazione di Giunta Comunale nei restanti casi.
- 2. Le deliberazioni devono essere adottate entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi. Nel caso di istituzione di nuovi servizi a domanda individuale la competenza ad assumere la relativa deliberazione è in capo al Consiglio Comunale.
- 4. In caso di mancata approvazione delle deliberazioni entro il termine di cui al comma 2, le tariffe, le aliquote, i canoni, le compartecipazioni ed i prezzi si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 3 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- 1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.
- 2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente alla adozione di detti deliberazioni, si intendono comunque immediatamente applicabili, salva espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
- 3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla natura regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

Art. 4 – Soggetti responsabili delle entrate

- Sono responsabili delle singole entrate di competenza del Comune i funzionari ai quali risultano affidate con il Bilancio di previsione e specificate con il piano risorse e obiettivi le relative risorse.
- 2. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete ad un singolo soggetto, nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 10 del Tuel approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, o dalla Giunta Comunale ove la legge preveda la competenza di tale organo. Il Responsabile dell'entrata, e quindi anche del tributo, è l'organo di rappresentanza del Comune nelle controversie alle quali lo stesso abbia determinato di intervenire.
- 3. L'attività di "contenzioso" viene gestita dal Funzionario responsabile del servizio tributi, qualora espressamente attribuitagli dal Sindaco o dalla Giunta Comunale e può essere svolta anche in forma associata con altri comuni, previa deliberazione in tal senso da parte del Consiglio Comunale.
- 4. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto alla acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, con le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità.
- 5. Qualora si sia disposto di affidare a terzi le attività previste dall'art. 52 co. 5 lettera b) del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, detti soggetti devono intendersi responsabili ai sensi dei precedenti commi.

Art. 5 – Forme di gestione delle Entrate

- 1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, motivandone la scelta, scegliendo tra una delle seguenti forme:
 - a) Gestione diretta;

- b) Gestione associata nelle forme previste dagli artt. 113 e 113-bis del Tuel approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, rispettivamente nel caso di servizi aventi rilevanza economica e di servizi privi di rilevanza economica;
- c) Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale o istituzione di cui all'art. 114 del Tuel;
- d) Affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata di cui agli articoli 115 e 116 del Tuel;
- e) Affidamento a società miste previste dall'art. 52 comma 5 lettera b) punto 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ai concessionari di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43, o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
- 3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovato nei casi e noi modi previsti dalla legge.
- 4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6 – Modalità di pagamento

- 1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità previste dai singoli regolamenti di cui al precedente art. 1 comma 3, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale,
 - b) versamento in conto corrente postale intestato al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente intestato al Comune Servizio Tesoreria,
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale,
 - d) mediante Bancomat o carta di credito accettata dal tesoriere comunale, ove il servizio relativo sia stato attivato,
 - e) mediante modello F24 nei casi e nei modi previsti dalla legge.
- 2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
- 3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Non si procede ad effettuare il versamento delle entrate <u>tributarie</u> così come il Comune non provvede a rimborsare, nel caso di importi annui inferiori a € 5,00.

Art. 7 - Attività di riscontro

- 1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano delle risorse e degli obiettivi.
- 2. I funzionari responsabili curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti. Nelle attività di controllo, i funzionari responsabili si attengono ai principi di economicità, intesi come utilizzo razionale di risorse umane e materiali, e di semplificazione delle procedure.
- 3. Annualmente la Giunta Comunale approva il piano dell'attività di controllo che contiene:
 - a) la percentuale minima dei controlli da effettuare nell'anno,
 - b) i criteri generali che devono informare l'attività del funzionario addetto al controllo.
 - c) le risorse poste a disposizione delle strutture per l'adeguamento dell'attività di controllo programmata.
- 5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del d.Lgs. 15/12/1997 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse. Parimenti, se l'attività di accertamento viene affidata anche in forma associata ai sensi del Tuel, la responsabilità dei servizi e delle attività connesse è a capo del nuovo soggetto individuato.

Art. 8 – Omissione e ritardo dei pagamenti di somme non aventi natura tributaria

- 1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria è effettuata con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi stabiliti in misura pari al tasso legale e calcolati giorno per giorno, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
- 2. Gli atti di cui al precedente comma sono comunicati a destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3. Qualora non si abbia ritenuto opportuno gestire direttamente l'attività di cui al presente articolo, la stessa può essere oggetto di affidamento a terzi secondo

- quanto previsto dall'art. 52 comma 5 lettera b) del D.lgs. 446/1997, ovvero di gestione nelle forme associate di cui a precedente articolo 5.
- 4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di gestione in affidamento o in forma associata, si conformeranno alle norme contenute nel presente regolamento e troveranno ulteriore disciplina nel relativo contratto che dovrà essere deliberato dall'organo competente.
- 5. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 9 – Attività di accertamento e irrogazione sanzioni di entrate aventi natura tributaria

- 1. Relativamente alle entrate di natura tributaria, il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali e ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie di cui agli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
- 2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dell'ente locale per la gestione del tributo.
- 4. Qualora non si abbia ritenuto opportuno gestire direttamente l'attività di cui al presente articolo, la stessa può essere oggetto di affidamento a terzi secondo quanto previsto dall'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/1997, ovvero di gestione nelle forme associate di cui al precedente articolo 5.
- 5. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di gestione in affidamento o in forma associata, si conformeranno alle norme contenute nel presente regolamento e troveranno ulteriore disciplina nel relativo contratto che dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale.

- 6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
- 7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il funzionario responsabile provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 8. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
- 9. Gli interessi sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 10. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, in relazione alle diverse annualità e con riferimento ad uno stesso tributo previa comunicazione scritta all'Ufficio tributi.

Art.- 10 Tutela giudiziaria

- 1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente.
- 2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 possono farsi assistere da un professionista abilitato.
- 3. Nel caso di cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. - 11 Autotutela

1.Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo qualora ne riscontrino l'illegittimità.

- 2. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto e, in particolare, nelle ipotesi:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
- 3.Oltre ai casi previsti nei commi precedenti, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Art. 12 – Dilazioni di pagamento

1. Per le somme dovute al Comune, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione di leggi o dei regolamenti indicati al precedente art. 1 comma 3 nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e al D.P.R. n. 43 dd. 28/01/1988, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni contenute nei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, se contemplati.

Art. 13 – Forme di riscossione volontaria

- 1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune adottato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. I regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali debbono singolarmente prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione identificabili, per esempio, nel versamento diretto o tramite conto corrente postale riferito ad ogni singola entrata o con sistemi di accredito elettronico e simili.

Art. 14 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29/09/1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988 n. 43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e convenienza economica di tale procedura.

Art. 15 - Procedure

 In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui ai precedenti artt. 8 e 9. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 16 – Esonero dalle procedure

- 1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 5,00 (cinque) complessive.
- 2. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno.

Art. 17- Accertamento con adesione

 Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19/06/1997 n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto della Legge 27/12/1997 n. 449 – art. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1°ge nnaio 2007.